



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Diciottesima Civile

(Provvedimento ex art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020
convertito in legge n. 27/2020)

IL GIUDICE

- Il giorno 15 marzo 2023 alle ore 11,30
 - Visto l'art. 221 della l. 77/20 di conversione del d.l. 34/20;
 - Letto altresì il decreto del Presidente F.F. del Tribunale comunicato con nota prot. n. 9480 del 22 luglio 2020
 - visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
 - viste le note depositate dalle parti;
- emette il seguente provvedimento depositato telematicamente come risultante da consolle;

N. R.G. 56641/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONI

Il Tribunale, nella persona del Giudice Eugenio Gatta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 56641/2021 promossa da:

[REDACTED] nato in Brasile il 26.6.1984 titolare del passaporto n. FS574667, residente in Rua Dott.ssa Vieira Bueno, n. 180, Cambuí, nella città di Campinas, stato di San Paolo;

[REDACTED] nato in Brasile il 27.5. 1983 titolare passaporto n. FV005436 residente in Rua Maria Monteiro, n. 1277 nella città di Campinas, stato di São Paulo;

[REDACTED] nato in Brasile l'11.11.1953 titolare passaporto brasiliano n. fv005434, residente in Rua Quintino Bocaiuva, n. 579, Jardim Chapadão, nella città di Campinas, stato di San Paolo - CEP 13070-017;

JULIANA [REDACTED] nata in Argentina il 10.9.1984 iscritta al CPF al n. 327.502.788-30, RG al n. 40.209.375-6, residente in Rua Otávio Neto, n. 245, nella città di Campi-nas, stato di San Paolo;

[REDACTED] nato in Brasile il 19.8.1989, titolare passaporto n. FW 425981 residente in Rua Dr. Antônio Carlos de Souza, n. 205, Jardim Eulina, nella città di Campinas, stato di San Paolo;

[REDACTED] nata in Brasile il 10.10.2001 iscritta al CPF al n. 476.854.978-08, RG al n. 38.769.620-9, residente in Rua Ildefonso de Almeida Filho, n. 15, nella città di Campinas, stato di San Paolo;

SILVIA [REDACTED] nata in Brasile il 28.8.1965 , iscritta al CPF al n. 102.541.858.19, RG al n. 13.935.643-5, residente in Rua Dr. Antônio Carlos de Souza, n.205, nella città di Campinas, stato di San Paolo;

[REDACTED] nato in Brasile il 13.8.1993, iscritto al CPF al n. 424.573.548-11, RG al n. 38.184.413-4, residente in Rua Dr. Antônio Carlos de Souza, n.205, nella città di Campinas, stato di San Paolo;

[REDACTED] nato in Brasile il 3.9.1992 titolare passaporto n. FZ114951, residente in Rua Otávio Neto, nella città di Campinas, stato di San Paolo;

[REDACTED] nato in Brasile il 1.9.1963 carta di identità n. 102.396.248-90, residente in Rua Ildefonso de Almeida Filho, n. 15, nella città di Campinas, stato di San Paolo - CEP 13.106-030,

RICORRENTI

con il patrocinio dell'Avv. Stefano Belardini (C.F. BLRSFN69T19H501N)

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'**Avvocatura** Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia ope legis;

con l'intervento del PM;

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 702 c.p.c., i ricorrenti chiedono l'accertamento ed il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* per essere discendenti diretti del sig. **[REDACTED]**, nato a Padova il 23 Ottobre 1864, come da allegato certificato del registro Canonico dei battesimi della Diocesi di Padova – parrocchia di San Francesco. **(all. A)** che non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione **(all. 1)** e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana che veniva trasmessa "*iure sanguinis*" ai discendenti.

Il Ministero non si è costituito in giudizio rimanendo contumace.

Nel ricorso gli istanti riportavano la linea di discendenza documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.

Dall'esame di tale documentazione emerge il possesso ininterrotto dello *status civitatis italiano* quale **discendenti IN LINEA PATERNA di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art. 4 regio decreto n. 2358/1865 per l'avo originario, ex art. 1 l. 555/1912 per i successivi discendenti ed ex art. 1 co. 1 lett. a) l. 91/92 per gli odierni ricorrenti).**

La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure *ratione temporis* - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Se dunque non da una lettura giurisprudenziale ma dalla applicazione della normativa vigente si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.

A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

In applicazione dei principi sopra enunciati l'art. 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere alla domanda entro il termine di 730 giorni.

Tale previsione è ribadita dal d.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di "Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione *jure sanguinis della stessa*" ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di "acquisto" della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del "riconoscimento *jure sanguinis*" qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge.

Nel caso di specie i richiedenti, hanno presentato regolare richiesta per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso l'autorità amministrativa competente e precisamente al Consolato Generale Italiano in San Paolo (Brasile) a mezzo raccomandate inviate nel 2019, e con sollecito nel 2020 (all.ti 21, 22, 23, 24), tuttavia ad oggi nessuna convocazione e/o risposta da parte del Consolato è giunta ai richiedenti.

Tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.

Peraltro non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).

Poiché il ritardo è dovuto ad una mole ingestibile di domande presentate nel decennio, si giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, in data 15/03/2023

IL GIUDICE

Eugenio Gatta

